

BOZZE DI STAMPA

20 giugno 2023

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al
mondo del lavoro (685-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA, ZAMPA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Reddito di cittadinanza)

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.

2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;*

b) *al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».*

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-*bis* e 44-*ter*.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*
- 2) *dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

«Art. 44-*bis*

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

Art. 44-*ter*

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà).

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 321 sono abrogati.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere gli articoli da 2 a 13;*
- 2) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";
- b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

Art. 44-ter

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia

e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Misure di contrasto alla povertà universale)

All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

1) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13*

2) *dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

1.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

Conseguentemente,

- a) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;*
- b) *all'articolo 44, dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

6-ter. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a vale-

re sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «misura nazionale» inserire le seguenti: «a carattere universale».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, al comma 2, lettera b).»;

2) al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne»;

b) all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni»;

c) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: «Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4.»;

2) al comma 11, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinquies*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-*sexsies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L'Assegno di inclusione costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2-ter. Secondo quanto disposto dal comma 792 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Cabina di regia predispone uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è determinato il LEP "assegno di inclusione di cui al comma 1 ed i correlati costi e fabbisogni standard."»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il decreto individua il nuovo assegno per l'inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;

considerato che:

il progetto appare debole senza una comunicazione interistituzionale di altissimo livello, visto che la lotta alla povertà è una condizione riferita a molteplici indicatori e alle molteplici istituzioni che concorrono ad arginarla; appare altresì poco chiara la formazione degli operatori che devono provvedere alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, non tanto e solo rispetto alla loro pertinenza specifica quanto al funzionamento del processo, all'utilizzo di un linguaggio comune, alla conoscenza per esempio della piattaforma e alla comunicazione interistituzionale, al fine di non

favorire delle differenze, delle sperequazioni territoriali che spesso hanno caratterizzato per esempio l'azione dei servizi per il lavoro e per l'orientamento; non si contemplan figure specifiche nell'*équipe* multidisciplinare, quali lo psicologo, il pedagogo, l'educatore e il sociologo;

ritenuto che:

la presa in carico multidimensionale prima, il sistema informativo e il supporto alla formazione e al lavoro dopo, dovrebbero diventare prima di tutto un laboratorio interistituzionale e interprofessionale. Non si tratta solo di una comunicazione tra operatori ma tra sistemi: servizi sociali-centri per l'impiego-mondo dell'istruzione e mondo delle imprese e del lavoro;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti e individuare le opportune risorse finanziarie per introdurre uno specifico coinvolgimento di specifiche professionalità che possano favorire la progettazione di interventi di individualizzati e personalizzati di orientamento, formazione, analisi dei bisogni e progettazione di azioni di inclusione comunitaria e sociale.

G1.101

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il provvedimento in esame, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Capo I, da seguito a quanto già previsto con la Legge di Bilancio 2023: l'abrogazione del Reddito di Cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà universale e di reddito minimo presente in tutti i paesi dell'Unione Europea, e l'introduzione di una misura categoriale che discrimina le famiglie in condizione di bisogno in base a criteri che prescindono dalla situazione reddituale e patrimoniale, affermando così una nuova frontiera della disuguaglianza nel nostro Paese attraverso l'adozione di politiche ineguali verso persone in uguale condizione di difficoltà economica;

queste disposizioni contraddicono, oltre ai principi fondanti di un sistema di welfare universale, quanto affermato a gennaio dalla Raccomandazione approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, nonché quanto riportato nella Risoluzione sul reddito minimo adottata a marzo dal Parlamento europeo in cui si sottolinea come sia necessario aumentare gli sforzi per sostenere "le persone che non dispongono di risorse sufficienti";

la creazione di un doppio binario che distingue chi è ritenuto meritevole di ricevere un sostegno economico e di essere preso in carico per l'attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa, da chi è ritenuto colpevole della propria condizione e, pertanto, è sostenuto in misura minore ed esclusivamente se partecipa ad attività di formazione e per un tempo limitato, non tiene in alcuna considerazione le caratteristiche della povertà come fenomeno complesso, che richiede una pluralità di risposte e di interventi, né tiene in alcuna considerazione l'esistenza del lavoro povero;

considerato che

il sistema delineato dalle due nuove misure esclude i lavoratori poveri, tra i 18 e i 59 anni che non appartengano a famiglie con minori, disabili o over 60: di conseguenza, ad esempio, una giovane precaria di 30 anni, pur in possesso dei requisiti richiesti, non riceverà alcun sostegno;

a questa distinzione discriminatoria di fondo, si aggiungono modalità di attivazione lavorativa rivolte ai beneficiari di entrambe le misure, che denotano sia la totale noncuranza verso la qualità del lavoro che si vuole promuovere, sia l'ulteriore riduzione del perimetro pubblico del sistema di attivazione lavorativa con una pluralità di disposizioni che promuovono l'attività di soggetti privati per l'intermediazione e per la formazione;

gli articoli del Capo I, dunque, danno seguito all'inaccettabile retorica della povertà come colpa individuale e non come responsabilità collettiva della società che l'ha generata e cui spetta il dovere di mettere in campo un'azione integrata di politiche pubbliche per rimuoverla;

si impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile, politiche pubbliche che partano dalla definizione di una vera misura di contrasto alla povertà che sia universale e che prenda in carico tutta la popolazione in condizione di vulnerabilità - superando, quindi, il doppio binario proposto dal decreto - attraverso sia un idoneo sostegno economico sia l'attivazione di tutti gli interventi e i servizi pubblici (abitativi, educativi, assistenziali, etc.) necessari a rimuovere le cause della povertà.

G1.102

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

le misure in materia di lavoro nel decreto legge in fase di conversione sono varie ed articolate, ma non costituiscono un intervento coerente e adeguato rispetto alla necessità di contrasto alla precarizzazione del mercato del lavoro che ha certamente rallentato la crescita del Paese negli ultimi anni, oltre che indebolito la condizione dei lavoratori;

in particolare la normativa di riforma del contratto a termine accondiscende alle richieste di flessibilità delle imprese, anziché perseguire una stretta sulle forme più precarie, come il lavoro a chiamata o il lavoro autonomo occasionale o ricondurre i tirocini extracurricolari a esperienze esclusivamente formative, limitate nella possibilità di utilizzo, contrastando gli abusi;

l'intervento sui contratti a termine mantiene anzitutto due previsioni negative della normativa già esistente: la causale al 12° mese, anziché all'inizio del contratto, e nessun obbligo di stabilizzazione, negando in questo modo anche il reiterato richiamo europeo alla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine;

inoltre vengono soppresse le causali per legge e la loro definizione viene rinviata alla contrattazione collettiva di cui all'art. 51;

pur affidando un ruolo alla contrattazione, senza un intervento prioritario della legge o della contrattazione nazionale si rischia un sistema totalmente deregolato;

inoltre appare gravissima la previsione per la quale in assenza della contrattazione le causali possono essere definite fra le parti, che costituisce in sostanza una vera e propria liberalizzazione dei contratti a termine fino a 24 mesi, a una individualizzazione spietata del rapporto che nei fatti sminuisce se non pregiudica la stessa efficacia della contrattazione,

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reintrodurre, nel primo provvedimento utile, la normativa previgente sul contratto a termine intervenendo sulla norma in modo da correggere la causale al 12° mese, introducendola all'inizio del contratto, e prevedendo un obbligo di stabilizzazione nel rispetto delle prescrizioni europee sulla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.100 (già 2.1)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole:* «Se il nucleo familiare è composto», *inserire le seguenti:* «da una o più»;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta», *con le seguenti:* «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole:* «se il nucleo familiare è composto da», *inserire, ovunque ricorrano, le seguenti:* «da una o»;

b) *all'articolo 6, comma 4, dopo le parole:* «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo», *inserire le seguenti:* «, il componente o»;

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente:* «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;

d) *all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole:* «che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione», *con le seguenti:* «quale alternativa alla fruizione dell'Assegno di inclusione»;

e) *all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.101 (già 2.2)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

2) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole:* «Se il nucleo familiare è composto», *inserire le seguenti:* «da una o»;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta», *con le seguenti:* «il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole:* «se il nucleo familiare è composto da», *inserire, ovunque ricorrano, le seguenti:* «da una o»;

b) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, dopo le parole:* «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,», *inserire le seguenti:* «, il componente o»;

2) *dopo il comma 6, inserire il seguente:* «6-bis. Ai fini della realizzazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui al presente articolo, rientra il servizio civile universale di cui al decreto legi-

slativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Sempre ai fini della realizzazione del percorso personalizzato rientrano anche i progetti utili alla collettività.»;

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;*

d) *sopprimere l'articolo 12;*

e) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico degli incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.»;*

2) *dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».*

2.102 (già 2.4)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo 12;*

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sopprimere i commi 313 e 314;

c) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, sopprimere le parole «Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314,»;

d) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, sostituire le parole «Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315,» con le seguenti «Fermo restando quanto previsto dal comma 315»;

e) all'articolo 13, sopprimere i commi 5, 6 e 9; conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 è incrementata degli importi di cui al comma 9;

f) al comma 14, sostituire le parole «dai commi 8 e 9» con le seguenti «dal comma 8».

2.103 [già 2.3 (testo 2)]

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino a: «pubblica amministrazione».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono soppressi i commi 313 e 314 e al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse; al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315";

1-ter. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 1-bis».

c) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

d) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la parola: «due»;*

e) *al comma 2, sopprimere la lettera d);*

f) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al DPCM n. 159 del 2013 con successive modifiche»;*

g) *al comma 6, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: «b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».*

h) *sopprimere il comma 10;*

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5;

Conseguentemente, all'articolo 13 sopprimere i commi 5 e 6;

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per

cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.».

2.104 (già 2.5)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure

previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.105 (già 2.6)

DAMANTE, PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: «come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159» sono aggiunte le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" inserire le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2.9

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" aggiungere le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"

2.11

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, dopo le parole: «componenti minorenni» inserire le seguenti: «o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la dispo-

sizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.13

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;

b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguo amministrativo;

c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regola le modalità di accesso e di erogazione dell'Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-bis.»

2.14

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'Assegno di inclusione è riconosciuto altresì ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto, previo accordo in

Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico dei soggetti di cui al presente comma."

Conseguentemente,

a) *al comma 2 del medesimo articolo, alinea, sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 2";*

b) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 8, sostituire l'alinea con seguente: "Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 6.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 6.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 6.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 7.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 7.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 7.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:";*

2) *al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 6.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 6.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 6.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 6.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.957 milioni di euro per l'anno 2031, 7.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

3) *al comma 14, sostituire l'alinea con seguente: "Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 8.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 8.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 7.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 7.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 7.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 7.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 7.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 7.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:".*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento

entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma."

2.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole "comma 1" aggiungere le seguenti: "e comma 1 bis".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento

fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.16

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di fragilità e di grave disagio psicosociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 1-bis".

2.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: "n. 251", aggiungere le seguenti: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";*

b) *Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";*

c) *Al comma 2, la lettera d) è abrogata;*

d) *Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"*

e) *Il comma 10 è abrogato;*

Conseguentemente

1) *sopprimere il secondo periodo del comma 5;*

2) *comma 2, la lettera d) è abrogata;*

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento»,

i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

2.20

SBROLLINI

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251" sono aggiunte le seguenti parole: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi"*

b) *Al comma 2, lettera a), numero 2), la parola "cinque" è sostituita con la seguente: "due"*

c) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 5.

2.21

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;»;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «due»;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

2.22

FURLAN, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, CAMUSSO, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;» con le seguenti: «per almeno due anni;».

*Conseguentemente,
all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.»

2.23

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 2, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale requisito, non si applica ai soggetti senza fissa dimora che risultino residenti presso la Casa Comunale.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

2.25

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La soglia reddituale è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 2 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

2.26

SBROLLINI

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La soglia reddituale di cui sopra è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato."

2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera b), numero 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

2.28

SBROLLINI

Al comma 2, lettera b), n. 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.29

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 2, lettera b), numero 2), sesto periodo, dopo le parole: "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" inserire le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

2.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.32

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna» fino alla fine della lettera.

2.106 (già 2.33)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, disoccupato».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

2.46 (già 1.8)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»

2.1000

LA RELATRICE

Sostituire i commi 4 e 4-bis con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,2 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza socio-sanitaria certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.»

Conseguentemente, all'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 8, sostituire l'alea e la lettera a) con i seguenti:*

«8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo

10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.652,6 milioni di euro per l'anno 2024, 5.873,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.753,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.922,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.972,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6.035,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.090,3 milioni di euro per l'anno 2030, 6.158 milioni di euro per l'anno 2031, 6.227,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.299,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.565,6 milioni di euro per l'anno 2024, 5.723,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.600,6 milioni di euro per l'anno 2026, 5.768,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.817 milioni di euro per l'anno 2028, 5.878,5 milioni di euro per l'anno 2029, 5.931,5 milioni di euro per l'anno 2030, 5.997,4 milioni di euro per l'anno 2031, 6.065,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.135,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;»

2) *sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.113,5 milioni di euro per l'anno 2024, 7.174,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.735 milioni di euro per l'anno 2026, 6.526,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.577 milioni di euro per l'anno 2028, 6.640,4 milioni di euro per l'anno 2029, 6.695,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.763,7 milioni di euro per l'anno 2031, 6.834,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.905,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.669,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.492,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6.534 milioni di euro per l'anno 2028, 6.596,9 milioni di euro per l'anno 2029, 6.651,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.719,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.789,3 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.860,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 17,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.107 (già 2.34)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente;

c) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla

realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.

14-*sexsies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

2.36

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

2.37

SBROLLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 con successive modifiche"

2.38

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, alinea, dopo le parole: "disabilità grave o non autosufficienza" inserire le seguenti: "certificate dall'UVM di cui all'articolo 4, comma 5:"

2.39

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne».

Conseguentemente,

all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati con-

seguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

2.40

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1»;*

b) *sopprimere la lettera f).*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e

delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.108 (già 2.42)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-ri-fugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»

2.44

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la dispo-

sizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

2.45

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 10 sostituire le parole: "due mesi continuativi" con le seguenti: "sei mesi continuativi".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

Art. 3

3.1

SBROLLINI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza».

3.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza".

3.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "L'integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 8, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;
- 2) al comma 8, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
- 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
- 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;

5) al comma 14, alinea, ad eccezione delle parole "pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, e lettera a), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

3.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* "Ai fini della definizione del beneficio economico, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso";

b) *Sostituire il comma 2, con il seguente:* "2. Il beneficio è erogato mensilmente";

c) *Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

"11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025."

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento»,

i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'integrazione di cui al presente comma, è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della

misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.6

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti privi di abitazione di proprietà e che non risiedono presso un'abitazione in locazione, la soglia di cui al primo periodo del presente comma è pari a euro 9.360 annui, fatta eccezione per i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.».

3.12

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi.»

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 504,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della

misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente per tutto il periodo necessario in cui permane la condizione di povertà del nucleo beneficiario".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il beneficio è erogato mensilmente."

3.15

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole da: "non superiore a diciotto mesi" fino alla fine del comma con le seguenti: "connesso alla durata dello stato di povertà come definita all'art. 1, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, certificato dal Servizio Sociale Professionale del comune singolo o associato negli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328."

3.16

DAMANTE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: «previa sospensione di un mese»;*
- b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi»;*
- c) sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.026,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

3.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: ", previa sospensione di un mese," e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.18

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La sospensione di cui al precedente comma, non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

3.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2025, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell'ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinquies*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-*sexies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'arti-

colo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."

3.20

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 7, sostituire le parole: «3.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

*Conseguentemente,
all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»

3.21

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 10, inserire il seguente:* «10-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

3.0.1

MAGNI, ZAMPA, MAZZELLA, CAMUSSO, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali)

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita l'importo mensile indicato all'art. 12 comma 7.»

Conseguentemente

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

3.0.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica

e modalità l'importo mensile di cui all'articolo 12, comma 7, è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

3.0.3

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.»

Art. 4

4.100 (già 4.3)

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, sostituire i periodi primo, secondo, terzo e quarto con i seguenti:

«1. L'Assegno di inclusione è richiesto presso il Segretariato sociale del comune o dai comuni associati negli ATS che, presta informazione, consulenza e orientamento ai richiedenti, sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alla comunità, secondo quanto indicato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, presenti sul territorio, e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta, e la invia all'INPS, in quanto soggetto erogatore dell'Assegno di inclusione, tramite rete telematica, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dal comune stesso, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: «L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche», inserire le seguenti: «, o presso gli sportelli»,».

4.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: "previa verifica" inserire le seguenti: "*, da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della richiesta,";

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Entro quindici giorni dalla verifica di cui al primo periodo,".*

4.17

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

"3. Il Segretariato Sociale del Comune singolo o associato negli ATS, previa prima istruttoria e valutazione, invia al Servizio Sociale Professionale del Comune singolo o associato negli ATS i dati del nucleo familiare per la presa in carico dei componenti dei bisogni complessi e il relativo piano di trattamento.

4. Il Servizio Sociale Professionale i effettua una valutazione multi-dimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Il Segretariato Sociale, nel contesto del percorso di attivazione della misura, invita i beneficiari dopo il primo appuntamento, a presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria situazione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso, con immediata comunicazione all'INPS."

4.18

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.19

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*
 - b) *al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*
-

4.23

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».

4.101 (già 4.7)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.».

4.24

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

4.1000

LA RELATRICE

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i

componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro» *con le seguenti*: «Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4».

4.102

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole:

a) *al secondo periodo*: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;

b) *al terzo periodo*: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7»;

c) *al quarto periodo*: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,».

4.103 (già 4.26)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole «presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per aggiornare la propria posizione» *con le seguenti*: «aggiornare telematicamente la propria posizione presso il sito dei centri per l'impiego o presso indirizzi di posta elettronica dedicati»

4.27

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 7, dopo la parola: «ANPAL,» *aggiungere le seguenti*: «Istituto Nazionale della previdenza Sociale, di seguito INPS».

4.104

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 9, sopprimere le parole: «nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici».

Art. 5

5.1

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" aggiungere le seguenti: "nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa"*

b) *dopo le parole: "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" aggiungere le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".*

5.2

ZAMBITO, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" inserire le seguenti: ", nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa" e dopo le parole: "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" inserire le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".

5.1000

LA RELATRICE

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sostituire le parole: «progetto personalizzato» con le seguenti: «patto di servizio e dal patto di inclusione».*

2) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le medesime finalità, all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, alla lettera a), dopo il numero 2-bis), è inserito il seguente: "2-ter. Piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell'ADI."».*

5.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "progetti utili alla collettività" e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: "e la partecipazione a progetti utili alla collettività" e: "di progetti utili alla collettività"

5.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: "progetti utili alla collettività";*

b) *al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: "e la partecipazione a progetti utili alla collettività" e: "di progetti utili alla collettività".*

5.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a» con le seguenti: «adeguati al proprio percorso formativo e alle competenze maturate, nonché a percorsi di riqualificazione professionale e ad».

5.7

BEVILACQUA, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva devono essere collegati a esigenze di impiego e di utilità effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Le esigenze di impiego e di utilità riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli percorsi personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, di cui agli articoli 1 e 4, comma 3.».

Art. 6

6.2

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori" con le seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da assistenti sociali di cui alla legge 23 marzo 1993 n. 84".

6.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9.»

6.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, che esercitano la responsabilità genitoriale,».

6.6

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 5, lettera d), premettere le seguenti parole: «i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o».

6.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

6.100 (già 6.8)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d.1) i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».

6.1000

LA RELATRICE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tu-

tela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Inail e per responsabilità civile dei partecipanti, nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis del presente decreto».

6.1001

LA RELATRICE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro, nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fini forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

6.101 (già 6.12)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, formando cabine di regia di cui fanno parte stabilmente, oltre agli operatori dei Comuni, anche gli operatori dei Centri per l'impiego, delle Asl, dei Sert, dei Centri Provinciali di Istruzione Adulta, enti di Terzo settore e associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e nei processi di accompagnamento sociale di persone in disagio economico e sociale, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle équipes multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.»

6.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 6, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:* ", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale";

b) *Sopprimere il comma 7.*

6.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.15

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, MAGNI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.18

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sopprimere il comma 7.

6.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 7.

6.23

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali:

- a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso all'assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro;
- b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
- c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- e) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- g) servizio di mediazione culturale;

h) servizio di pronto intervento sociale.»

6.26

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali."

6.24

SBROLLINI

Al comma 9, premettere il seguente periodo: «La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 9, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.31

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, è destinata ai medesimi interventi e servizi sociali di cui al comma precedente rivolti a cittadini in stato di indigenza e povertà, anche temporaneo, verificato dai servizi sociali degli Ambiti territoriali. Tale quota è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."

Conseguentemente,

- *al comma 10, dopo le parole: "Per le finalità di cui al comma 9" inserire le seguenti: "e 9-bis" e sostituire le parole: "sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9" con le seguenti: "sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui ai medesimi comma 9 e 9-bis.";*

- *al comma 12, sostituire le parole: "di cui al comma 9." con le seguenti: "di cui ai commi 9 e 9-bis."*

6.32

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 11.

6.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assunzioni di assistenti sociali)

1. Nel limite dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 32,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 no-

vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

Art. 8

8.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «con la reclusione da uno a tre anni» *con le seguenti:* «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:* «decade dal beneficio» *a:* «all'articolo 6» *con le seguenti:* «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che»

8.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «con la reclusione da uno a tre anni» *con le seguenti:* «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:* «decade dal beneficio» *a:* «all'articolo 6» *con le seguenti:* «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che».

8.3

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».

8.9

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.».

8.10

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.».

Art. 9

9.100 (già 9.1)

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Sostituire i commi 1 e 1-bis con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro:

a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81 e comunque, se il luogo di lavoro disti più di 80 km dal domicilio del lavoratore, non inferiore ai 20.000 euro annui lordi.

b) entro 80 chilometri dal domicilio del lavoratore, per ogni altro contratto di lavoro, anche in somministrazione.»

9.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

9.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015.».

9.4

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «è tenuto ad accettare» *inserire le seguenti:* «, previa valutazione da parte dei servizi della congruità rispetto alle esperienze e competenze maturate dal soggetto e alle esigenze specifiche dell'intero nucleo familiare in termini economici, sociali e di conciliazione vita-lavoro, in particolare in presenza di figli minori e componenti con disabilità,»;

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) si riferisce a modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile al 100 per cento ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.»

9.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "è tenuto ad accettare" inserire le seguenti: ", ad eccezione dei casi in cui, su valutazione dei Servizi Sociali o dell'equipe multidisciplinari, l'eccessiva distanza pregiudichi lo svolgimento dell'attività di cura,"

9.7

MAGNI, BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, ZAMPA, MAZZELLA, CAMUSSO, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, CUCCHI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, Aurora FLORIDIA, Barbara FLORIDIA, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MUSOLINO, NATURALE, NAVE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche» con le seguenti: «un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore ai 9 euro lordi all'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:».

9.8

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche" con le seguenti: "un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore a 9 euro lordi l'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:"

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).

9.6

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI, MUSOLINO,
MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «un'offerta di lavoro» inserire le seguenti: «conforme a quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e a condizione che il luogo di lavoro non disti più di ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o sia comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,»*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;»

c) *sopprimere la lettera c);*

d) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.»

9.11

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici;».

9.13

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi;»

9.16

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 10

10.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 4.

10.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

10.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: "ove autorizzati all'attività di intermediazione".

10.11

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole "di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1".»

10.12

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, a decorrere dall'anno 2023, in nessun caso la ricongiunzione dei periodi di contribuzione da qualsiasi gestione previdenziale può comportare il differimento del diritto al trattamento pensionistico.»

10.13

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, al secondo periodo le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti "ottanta per cento"»

10.16

FRANCESCHELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»

Art. 11

11.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predisponde, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, una relazione sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Detta relazione è altresì trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno.»

11.4

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sulla qualità della formazione erogata dagli enti accreditati dalle regioni e province autonome e predisponde, annualmente, sentita l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un rapporto con i dati e i risultati ottenuti per ciascuna regione e provincia autonoma per ogni singolo ente, nonché l'analisi degli standard qualitativi offerti da ciascun ente accredi-

tato in relazione ai soggetti preposti alle attività di formazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale».

11.6

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 5, sostituire le parole: "degli enti del Terzo settore" con le seguenti: "dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti ad essa aderenti".

11.0.1

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Verifica Livelli essenziali di cui all'articolo 1, comma 797 e seguenti Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i livelli essenziali di cui all'articolo 1, commi da 797 a 803 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché l'obiettivo di servizio indicato in un assistente sociale ogni 4000 abitanti, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato, il settore di intervento e l'eventuale specializzazione riconosciuta. A decorrere dal 2025 tale aggiornamento ha cadenza annuale e viene data comunicazione, ai fini della programmazione, al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.

3. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) supervisori;
- b) esercenti nel sistema sanitario nazionale;
- c) esercenti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- d) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

4. Agli iscritti che entro le scadenze di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.»

Art. 12

12.1

PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.2

CAMUSSO, ZAMBITO, FURLAN, ZAMPA, MANCA, MISIANI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.100 (già 12.3)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*
- b) *Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: "entro un limite massimo di dodici mensilità,".*

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. »

12.7

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore"

12.8

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore."

12.1000

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.»;

b) *al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) numero 2, la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE.»;*

c) *al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo:* «La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere effettuata nelle modalità di cui all'articolo 6, comma 5-bis.»;

d) *al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole:* «La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7.».

Conseguentemente:

1) *al comma 3, dopo le parole:* «è tenuto a» *inserire le seguenti:* «dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.».

2) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3».

3) *all'articolo 8, comma 6, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:* «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione;».

12.11

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;

- 2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;
 - 3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;
 - 4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;
 - 5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.
-

12.12

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. L'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato di cui all'articolo 3, comma 1, è riconosciuta anche ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro."

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, alinea e lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 2) al comma 14, alinea, lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;
- 3) al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) quanto a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

12.13

BEVILACQUA, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, MAGNI

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «I progetti di formazione devono essere collegati a esigenze di impiego effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari di cui al comma 2. Le esigenze di impie-

go riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli progetti di formazione.»

12.15

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA, MAGNI, MUSOLINO

Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

12.16

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'indennità di cui al comma 7, viene riconosciuta anche ai soggetti di età maggiore di anni 18 per tutta la frequenza del percorso di studi e in ogni caso fino al ventiseiesimo anno di età.»

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

ORDINE DEL GIORNO

G12.100

COSENZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685-A);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel primo provvedimento utile l'applicazione dell'aliquota del 15% dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto le-

gislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

EMENDAMENTI

12.0.1

GUIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci", con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSIFA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 del seguente titolo: "certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019".

2. Il "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre percento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.»

12.0.100 (già 12.0.2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1 comma 316 della legge 197/22, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR 263/12. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l'attribuzione dell'autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri di cui ai cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.»

12.0.101 (già 12.0.6)

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Incentivi per il ritorno al lavoro delle madri lavoratrici)

1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, pari rispettivamente al 10% del reddito da lavoro annuale lordo fino a 26.000 euro, al 15 per cento fino a 15 mila euro e al 20% per un reddito da lavoro annuale inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo.

2. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 20 euro mensili.»

12.0.102 (già 12.0.7)

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di

5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.103 (già 12.0.8)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. Le Regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno assunto almeno il 50 per cento delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine, entro i successivi 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario che provvede all'attivazione delle procedure selettive entro il termine di 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario di cui al comma 1 è di dodici mesi.

3. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.104 (già 12.0.10)

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Modifica dei termini del congedo di paternità)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".»

Art. 13

13.1000

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:* «4-bis. Per l'attività di comunicazione istituzionale sulle misure di inclusione sociale e lavorativa di cui al Capo I del presente decreto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, cui si provvede a valere a valere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.»;

b) *sopprimere il comma 7.*

13.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 5, capoverso "313", al terzo periodo sopprimere le parole: "e comunque non oltre il 31 ottobre 2023" e al quarto periodo sopprimere le parole: ", fermo restando il termine del 31 ottobre 2023."

13.101

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 6-bis.

13.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma

"5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare."»

13.102 (già 13.3)

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.»

13.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."

13.0.100 (già 13.14)

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

*Dopo il **Capo I**, inserire il seguente:*

«CAPO I-BIS

Introduzione della retribuzione minima contrattuale

Art. 13-bis

(Retribuzione minima contrattuale)

1. In attuazione della Direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, la retribuzione oraria minima non può essere inferiore a 9 euro. Ai fini della presente legge per retribuzione si intende il complessivo trattamento economico annuale corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore, comprese le somme corrisposte sotto forma di benefici accessori

e i contributi previdenziali e assistenziali integrativi versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile e ai contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la «Commissione per l'aggiornamento della retribuzione oraria minima», composta da rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti la periodicità e le modalità di aggiornamento della retribuzione oraria minima e i criteri da utilizzare a tal fine, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull'attuazione della presente legge.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, raddoppiata in caso di reiterazione. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno economico determinato dal datore di lavoro.

5. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti sociali procedono all'aggiornamento dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto legge. L'adeguamento non può comunque determinare l'applicazione di un trattamento economico complessivo peggiore rispetto a quello applicato in virtù del contratto collettivo in vigore.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili dopo sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, salvo per i contratti di cui al comma 5, a cui dette disposizioni si applicano, in caso di inadempienza delle parti, dopo diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.»

Art. 14

14.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 11, comma 1 è soppressa la lettera c) e il comma 4 è così sostituito:

"Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"»;

Conseguentemente, all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, quantificati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

14.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 3, comma 2, all'ultimo capoverso, le parole: «cinquantacinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

0a-bis) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) esprimere pareri sul documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente, di cui alla lettera e-bis dell'articolo 6, comma 8»;

0a-ter) all'articolo 6, comma 8, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) predisporre annualmente un documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente utili per la definizione di una Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Le proposte di cui al documento verranno, pertanto, inoltrate - per le necessarie valutazioni - al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5;

e-ter) ricevuto il parere, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) e in linea con il Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo e le sue tempistiche, redigere, ogni sei anni, la proposta della Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, da inviare ai Ministri competenti.; e alla lettera g) le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

«01) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", avendo riguardo anche differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale e ai lavoratori affetti da patologie croniche e condizioni di fragilità."»;

c) alla lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-bis) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) collabora con il datore di lavoro ai fini dell'accomodamento ragionevole dei lavoratori giudicati inidonei o idonei con limitazioni o prescrizioni e dei lavoratori con disabilità».;

d) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole «e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.»;

d-ter) all'articolo 52, comma 3, le parole: «il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023.».

14.5

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) "chimico": professionista sanitario iscritto all'Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina";»

b) *dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

«h-bis) all'articolo 223:

1) ove ricorrano le parole: "il datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", in collaborazione con un chimico";

2) al comma 4, dopo le parole: "è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente" inserire le seguenti: "e al chimico coinvolto";

h-ter) all'articolo 225, comma 2, sostituire le parole: "provvede ad effettuare" con le seguenti: "provvede a far effettuare ad un chimico";

h-quater) all'articolo 236, dopo le parole: "dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni" aggiungere le seguenti: "in collaborazione con un chimico,".»

14.6

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, MAGNI, MUSOLINO, CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), premettere la seguente:* «0a) le parole: «ove nominato» ovunque ricorrano, sono soppresse;»

2) *sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;»

14.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
 - b) *alla lettera c), numero 1), lettera e-bis), in fine, inserire le seguenti parole: "in riferimento alla mansione specifica";*
 - c) *sopprimere la lettera e).*
-

14.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;"

14.13

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole da: «presente decreto legislativo» fino alla fine con le seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;».*

b) *alla lettera c), numero 1), sostituire la lettera "e-bis)" con la seguente:*

«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».

c) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) all'articolo 28, comma 2, le parole ", ove nominato," sono soppresse;

c-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera c), le parole ", ove nominato," sono soppresse.»

14.18

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.19

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.21

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.24

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, GIORGIS

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

"e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile";

14.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera c), numero 1, lettera e-bis), sopprimere le parole: "e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;"

14.26

SBROLLINI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

"e-ter) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore, nelle sole ipotesi di sovrapposibilità del profilo professionale e del mansionario afferente il rapporto lavorativo di imminente avvio con quello appena cessato, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'eventuale evoluzione del complessivo stato psico-fisico così come accertato in occasione della visita pre-assuntiva o assuntiva rispetto alle prescrizioni e/o limitazioni precedenti, onde garantire la formulazione del giudizio di idoneità avvalendosi delle eventuali indicazioni precedenti, senza tuttavia alcun vincolo e/o obbligatorietà in termini di mantenimento e conferma delle precedenti valutazioni medico-legali;"»

14.27

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" inserire le seguenti ", nonché i requisiti che i fornitori di servizi di formazione devono possedere ai fini di cui al presente articolo,"»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.101 (già 14.29)

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo»;

b) sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 73,

1) al comma 1, alinea, dopo le parole "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti ", protezione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. »;

14.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».

14.31

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 72, comma 1, le parole: "attesta, sotto la propria responsabilità," sono sostituite dalle seguenti: "dichiara, mediante un processo di manutenzione tracciabile"»;

14.32

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei soggetti individuati per l'utilizzo.» aggiungere i seguenti periodi: «E' tenuto, inoltre, in fase contrattuale ad informare il soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, ovvero il datore di lavoro, della formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. Per fornire tale informazione, il personale del noleggiatore o concedente in uso che effettua la commercializzazione o consegna dell'attrezzatura di lavoro deve risultare formato sull'utilizzo in sicurezza del bene.»

14.102 (già 14.42)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h.1) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997"»;

14.103 (già 14.35)

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera h-bis) aggiungere le seguenti:

«h-ter) all'articolo 242, dopo il comma 6), aggiungere il comma: "7) La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che

hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, ex Ispesl, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative";

h-*quater*) all'articolo 244, comma 1 dopo la parola: "realizza", aggiungere "e concorre a finanziare";

h-*quinquies*) all'articolo 244, comma 5 dopo le parole: "realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3", aggiungere: " e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici."»

14.104 (già 14.37)

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera h-bis), aggiungere la seguente:

«h-*ter*) all'articolo 242, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Il programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso economico dell'Inail per gli screening di primo e secondo livello. Il Ministero della Salute, sentiti l'Inail, le Regioni e le Province autonome determina con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità operative di detto programma".»

14.44

SBROLLINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto il seguente:

"Articolo 244-*bis*

1. Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali

che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre:

a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale."»

14.46

LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti."

14.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle

istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;"

b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"f-*bis*) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

f-quater) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.";

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:

1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

3) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

4) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;

5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile."».

14.0.3

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»

14.0.5

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1 comma 241 della legge n. 244/2007)

1. A partire dal 1° gennaio 2023 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 affluiscono al Fondo di cui all'art.1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'art. 1 della legge 178/2020 come modificato dal comma 293 dell'art.1 della legge 197/ 2022.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 358 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 viene soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di

cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007 per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A causa dei tempi particolarmente brevi, in molti casi, tra la diagnosi di mesotelioma e il successivo decesso, per molti lavoratori il riconoscimento e le relative indennità di indennizzo da parte dell'Inail arrivano quando appunto il diretto interessato è già defunto. Pertanto il lavoratore che avanza richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere contemporaneamente la fruizione dell'una tantum del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007. Qualora il lavoratore o gli eredi avranno riconosciute le indennità per il mesotelioma professionale, queste saranno trasferite dall'Inail al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'una tantum erogata.

4. La prestazione dell'una tantum del fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007, come aggiornata dalla lettera b) del comma 293 dell'art.1 della legge 197 del 29 dicembre 2022, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia.»

14.0.6

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «Osservatorio», che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L'Osservatorio provvede al monitoraggio e all'analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività dell'Osservatorio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

14.0.7

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Professioni gravose)

1. All'allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:

5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto

5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari

8.2.2.1 Personale domestico

7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

5.4.8.2 Vigili urbani

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.8

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.

2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.

3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.».

14.0.9

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.11

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'art. 244, inserire l'art. 244-bis : " Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria), b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti e c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».

14.0.12

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per l'assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.13

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Potenziamento della medicina del lavoro)

1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.1

PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali»

15.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.»

15.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.».

15.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con le Asl".

15.5

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le informazioni, di cui al comma 1, sono condivise tramite il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.».

Art. 16

16.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

"Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della di-

reazione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro".

Art. 16-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

"Art. 76-quater. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale".

Art. 16-quater.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-ter. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in

relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero".

Art. 16-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

Art. 16-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies*. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* -

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risul-

tati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 16-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

Art. 16-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico,

un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2023.

Art. 16-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

Art. 17

17.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire il comma 784 con il seguente: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche".».

17.4

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:» *con le seguenti:* «il comma 784 è sostituito dai seguenti: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche."»

17.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole:* «le competenze trasversali e per l'orientamento» *inserire le seguenti:* «, oltre alle specifiche attività e operazioni che verranno effettuate,»;

b) *dopo il capoverso «784-quater» aggiungere, infine, il seguente:*

«784-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i parametri minimi obbligatori per l'iscrizione da parte delle imprese al registro nazionale per l'alternanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto sono garantiti altresì, l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, la presenza del RLS aziendale o del RLST, oltreché di un tutor aziendale dedicato alla gestione-organizzazione delle attività formative, l'introduzione di dispositivi che tutelino la dignità e il rispetto della persona e che impediscano l'utilizzo di studentesse e di studenti in mansioni lavorative sostitutive di specifiche posizioni professionali.»

17.6

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» *inserire le seguenti:* «deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e»

17.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, capoverso «784-bis», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro legati all'apprendimento tecnico, le istituzioni scolastiche, di concerto con le aziende e le Parti coinvolte nella progettazione, si impegnano a promuovere percorsi strutturali di apprendimento in situazione, nell'ambito dei quali gli studenti coinvolti potranno operare esclusivamente in affiancamento o in supervisione del personale qualificato individuato allo scopo dall'azienda.»

17.8

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, capoverso «784-bis», secondo periodo, sostituire le parole da: «individuano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle altre figure già presenti.»

17.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, MUSOLINO, MAGNI

Al comma 4, capoverso «784-quater», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le divise appositamente dedicate, nonché ogni altro segno distintivo, come previsti dall'attività formativa.»

17.12

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 4, capoverso «784-quater», al secondo periodo, dopo le parole: «integrazione al documento di valutazione dei rischi» inserire le seguenti ", redatta con il contributo del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst),».

17.14 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAZZELLA, MAGNI

Al comma 4, capoverso «784-quater» aggiungere il seguente:

«784-*quinquies*. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."»;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono finanziate le misure di cui all'articolo 1, comma 784-*quinquies*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come aggiunto dall'articolo 17, comma 4, e le misure di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)* e comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 17, comma 5-*bis*.»

17.16

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, capoverso «784-quater» aggiungere il seguente:

«784-*quinquies*. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informa-

tiva degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

17.17

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con gli organismi paritetici espressione delle medesime organizzazioni sindacali. Tale sezione del registro consente, altresì, la condivisione delle informazioni relative all'applicazione dei CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'assenza di sanzioni e la presenza obbligatoria del RLS aziendale o del RLST.».

17.18

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti,»

17.19

SBROLLINI

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti.».

17.21

SBROLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre

1996, n. 608, dopo le parole "ad essi assimilata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".»

Art. 18

18.1

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di" sostituire le parole: "valutare l'impatto dell'estensione" con le seguenti: "assicurare l'estensione" e dopo le parole: "degli insegnanti" sopprimere le seguenti: "esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,".

18.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «valutare l'impatto dell'estensione» con le seguenti: «assicurare l'estensione»;*

b) *sopprimere le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,»*

18.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),» inserire le seguenti: «nonché gli alunni e gli studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,» e, in fine, aggiungere le seguenti: «, ivi compresi agli eventi avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e l'Istituto scolastico, di cui alla medesima lettera, o tra l'abitazione o l'Istituto scolastico e la sede dell'impresa nella quale

vi siano alunni o studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».

18.0.1

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter.1 - (*Molestie sessuali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Art. 19

19.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate ad assicurare il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».

19.3

GELMINI, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti».

19.6

SBROLLINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte

dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.»

19.8

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi formativi in materia di interventi di bonifica ambientale, finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori».

ORDINI DEL GIORNO

G19.100

BERGESIO, MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi, di iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento e di prevedere altresì che l'iscrizione possa essere effettuata entro il 31 agosto 2023, che avvenga con riserva e divenga definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 31 agosto 2026.

G19.101

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) prevedere che le Autorità di Sistema portuale accantonino, a decorrere dal 2022 e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota delle entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della citata legge n. 84 del 1994 al fine del conferimento di tali risorse al fondo di cui all'articolo 10, comma 3-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine del finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di Sistema portuale;

b) prevedere che le risorse di cui alla lettera a) relative agli anni 2022, 2023 e 2024 siano versate, successivamente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2024, ad apposito fondo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente finalizzato al finanziamento e alla gestione delle misure indicate alla lettera a), e che per le annualità successive al 2024 tali risorse siano versate al fondo da ciascuna Autorità di Sistema portuale successivamente all'approvazione del conto consuntivo;

c) prevedere che il fondo di cui alla lettera b) sia costituito con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e che con il medesimo decreto siano anche determinate composizione e funzioni del comitato di amministrazione, composizione e compiti del collegio dei sindaci del fondo e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b).

G19.102

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

non viene tuttavia affrontato in maniera compiuta la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è infatti costituito dal cosiddetto "precariato storico" che rappresenta un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire

procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

considerato che è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,

impegna il Governo:

a prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni e inoltre a ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

G19.103

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

inoltre non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

proprio per ovviare a queste criticità, anche in funzione degli obiettivi delineati dal PNRR, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stata creata una struttura organizzativa finalizzata allo smaltimento dell'arretrato presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello;

in quest'ambito è stato assunto un primo scaglione di 8171 di addetti all'ufficio del processo, ammesso in servizio a febbraio 2022, con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi (allo stato non prorogabile), e quindi fino a settembre del 2024, al termine dei quali la suddetta norma prevederebbe l'assunzione di un secondo scaglione di pari unità, e quindi a sostituzione del primo contingente, con contratto a tempo determinato della durata di due anni;

al 30 novembre 2022, gli addetti in servizio risultavano essere pari a 6590 unità, in ragione della "fuga" di molti lavoratori verso impieghi a tempo indeterminato;

la prospettiva di una drastica riduzione degli Addetti UPP, che in questi mesi hanno acquisito importanti competenze, tanto da migliorare sensibilmente le statistiche relative all'efficienza ed ai tempi di risposta della Giustizia, andrebbe senza dubbio a confliggere con la necessità, da molti condivisa, di preservare detti livelli di performance dell'Ufficio per il Processo, sottolineati a più riprese dallo stesso Ministero di Giustizia, nonché dai Presidenti delle Corti d'Appello nei loro discorsi di apertura dell'anno giudiziario;

inoltre, a seguito dell'interrogazione del 17.1.2023, proposta dall'on. Devis Dori alla Camera, lo stesso Sottosegretario di Stato alla Giustizia, ha espressamente dichiarato che: "[...] al di là dell'orizzonte temporale del PNRR, sarà compito di questo governo adottare iniziative, anche di natura normativa, per prevedere e disporre la stabilizzazione dei contratti degli addetti presso l'Ufficio per il Processo attualmente in servizio",

impegna il Governo

a definire le modalità, anche attraverso le dovute interlocuzioni con l'UE, attraverso le quali integrare i posti attualmente e prospetticamente vacanti senza sostituire il primo contingente, in modo da evitare la dispersione delle risorse e delle notevoli professionalità finora acquisite;

a predisporre la stabilizzazione del contingente attualmente in servizio, eventualmente integrato dai nuovi assunti, o in subordine la proroga degli attuali contratti in corso fino al termine del PNNR, ovvero fino al 2026 con la necessaria trasformazione dei contratti a termine prorogati in contratti a tempo indeterminato.

G19.104

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

inoltre non viene assolutamente affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del "principio della ragionevole durata del processo" oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

fra i lavoratori dipendenti dal Ministero della Giustizia particolare rilievo assume la figura del direttore: sono circa 1600 dipendenti, laureati e muniti di elementi di specializzazione (che vanno dall'aver prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per molti anni in funzioni di alto livello, all'aver svolto funzioni di magistrato o vice procuratore onorari, all'aver svolto l'attività di avvocato, all'aver insegnato materie giuridiche, all'aver svolto attività di ricercatore, all'aver svolto l'attività - almeno- di ispettore nelle forze

di polizia, all'aver svolto attività lavorativa presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale che richiede il diploma di laurea;

la Tabella A del D.M. 9 novembre 2017 indica come funzioni del "direttore" attività di "elevato contenuto specialistico", tra le quali rientrano le funzioni vicarie del dirigente, l'attività ispettiva, l'appartenenza ad organi collegiali, la rappresentanza e la cura degli interessi dell'Amministrazione".

fino al 2022 i direttori erano inquadrati in terza area (l'area più elevata del personale dirigenziale), mentre il resto del personale era ripartito tra la prima (la più bassa) e la seconda area;

nel 2022 è entrato in vigore il CCNL del comparto "Funzioni Centrali" per gli anni 2019- 2021, che prevede la ripartizione del personale in quattro aree: alle tre già esistenti ne è stata aggiunta una quarta, l'area di elevata professionalità, che è rimasta vuota, in attesa che vengano definite (in sede di contrattazione sindacale) le famiglie professionali di elevata professionalità;

i direttori, anziché essere inquadrati in quarta area, sono rimasti in terza area (che è stata denominata area funzionari), mentre i cancellieri, che in precedenza erano inquadrati in seconda area, sono stati promossi "funzionari" ed inquadrati in terza area;

di conseguenza, oggi, in terza area, sono confluiti lavoratori laureati e non laureati: l'errato inquadramento provoca la violazione dell'art. 52 D.lgs. 165/2001, secondo il quale il lavoratore ha diritto a mantenere le mansioni per le quali è stato assunto;

inoltre l'articolo 15 del CCNL prevede la possibilità per i singoli uffici giudiziari di istituire incarichi a termine di natura organizzativa o professionale, da retribuire con un'indennità di posizione organizzativa ma mentre all'interno del Dipartimento per gli affari di giustizia- Ufficio centrale degli archivi notarili - e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) gli incarichi a termine di natura organizzativa sono già applicati, non vengono invece applicate all'interno del Dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché a queste rilevanti figure professionali vengano conferiti gli incarichi a termine di natura organizzativa o professionale previsti dall'art. 15 del CCNL, previa erogazione dell'indennità prevista dallo stesso articolo.

EMENDAMENTI

19.0.2

LOREFICE, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

19.0.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera *i-sexies*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4.

3. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.4

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Istituzione di un Fondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione

dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli standard minimi qualitativi degli alloggi offerti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «politiche sociali e di lavoro» con le seguenti: «politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro».

19.0.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)

1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero assegnati in dotazione ai lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 22

22.1

SBROLLINI, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2023».

22.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.4

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

22.5

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: "effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".»

22.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare";»

22.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448".»

Conseguentemente

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".»

22.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma:

"5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al pre-

sente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".».

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.10

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

"c-*bis*) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-*ter*) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-*bis*, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare".»

22.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Nel decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, il comma 7 è abrogato".

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»

22.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Il comma 7 dell'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, è abrogato".

22.13

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato".

22.14

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato.»

22.15

SBROLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'art. 15 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"»

ORDINE DEL GIORNO

G22.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il provvedimento in fase di conversione regola la decontribuzione, nel senso anticipato già nel DEF 2023: per ridurre il cuneo contributivo, stanziando circa 3,5 miliardi derivanti dal minor deficit previsto per il 2023 rispetto a quanto programmato nella scorsa Legge di Bilancio;

la misura è dichiaratamente temporanea, e dispiegherà i suoi effetti da luglio a dicembre, con la necessità di essere rifinanziato del tutto: in sostanza, non è un provvedimento strutturale;

considerato che il provvedimento, avrà l'effetto di incrementare, solo per una parte dei mesi di quest'anno, il reddito netto di 18 milioni di lavoratori dipendenti ma l'intervento è settoriale e poco efficace: la redistribuzione della ricchezza non può essere infatti operata per via fiscale per produrre effetti prolungati e non solo transitori;

dovrebbe avvenire invece principalmente in quella che si definisce "primaria" o "da mercato", ovvero tra capitale e lavoro, nella contrattazione;

nel DEF 2023 questa misura viene motivata dal fatto che unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, sarebbe diretta a tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi (DEF - Programma di Stabilità, pag. VIII): in sostanza quindi questo taglio d'imposta è effettuato per evitare che crescano i salari;

ciò, nonostante il fatto che l'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990, l'unico dell'area Oece nel quale, dal 1990 al 2020, il salario medio annuale reale è diminuito (-2,9%) a fronte di aumenti di oltre il 30% in Francia e Germania e che il lavoro atipico (ovvero tutte quelle forme di contratto diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno) rappresenta l'83% delle nuove attivazioni con un aumento del 34% negli ultimi 12 anni;

considerato che le ripercussioni di questa situazione, aggravata da molteplici elementi di incertezza, come la guerra, ma anche i rischi legati all'attuazione del PNRR comporta l'erosione del potere di acquisto degli stipen-

di e pone in condizioni di seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici soprattutto dei ceti bassi e medi;

considerato inoltre l'esempio virtuoso del CCNL dei Metalmeccanici che ha introdotto un meccanismo denominato "clausola di garanzia" che consente di compensare gli effetti dell'inflazione con un aumento proporzionale del salario che ha portato un aumento medio sui salari di tutti i livelli del 6,6%,

impegna il Governo

a valutare di introdurre nel primo provvedimento utile un meccanismo diretto a contrastare la critica perdita del potere d'acquisto dei salari che produca effetti simili a quelli riscontrati in relazione alla c.d. "clausola di garanzia" contenuta nel CCNL Metalmeccanico.

EMENDAMENTI

22.0.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione)

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: "politiche sociali e di lavoro" con le seguenti: "politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro"

22.0.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Congedo parentale)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 23

23.5

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.»

23.7

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato.»

23.10

IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2022, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 2023.»

23.0.1

GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i cittadini residenti all'estero)

1. Al fine di garantire l'accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ai cittadini residenti all'estero, il MAECI è autorizzato a stipulare apposita convenzione con INPS e Ministero della Salute, entro 12 mesi dell'entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di definire le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap ai fini del riconoscimento dei predetti benefici.»

Art. 23-bis

23-bis.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

23-bis.0.100

MINASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-ter.

(Contributi figurativi)

1. Per il solo anno 2021, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 15 giugno 2023.».

Art. 24

24.1

DAMANTE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO,
FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

24.2

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Sopprimere l'articolo.

24.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.";

2) al comma 2, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

3) al comma 4, le parole: "in caso di rinnovo" e le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi" sono soppresse;

b) all'articolo 21:

1) al comma 01, secondo periodo, le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

- 2) al comma 1, le parole "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
c) gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.».
-

24.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Modifica della disciplina del contratto a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

b) al comma 1-bis, le parole "un contratto di durata superiore ai 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti "un contratto a tempo determinato" e le parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi" dalle seguenti "dalla data di stipulazione";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi";

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e sopprimere le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, secondo periodo, sopprimere le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,»;

b) *al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

24.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

2. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione;

3. Al comma 2 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ogni qualvolta ricorrano sostituire le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

4. Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e le parole "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi";

5. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,";

6. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire ogni qualvolta ricorrano le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi" .

7. Gli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono abrogati.».

24.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

3) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) *al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».*

24.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.8

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di esigenze temporanee ed estranee all'ordinaria attività produttiva ovvero con-

nesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, ovvero in sostituzione di altro lavoratore.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».

24.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.20

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

"1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi nazionali in essere, stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese."».

24.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

24.101

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1-bis).

24.102 (già 24.29)

SBROLLINI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-bis.1. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati".

24.103

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1-ter.

24.104

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 1-quater.

24.105 (già em. 24.26)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quinquies. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi e nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

24.0.1

BEVILACQUA, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione."».

24.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.».

24.0.5

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.";

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro per l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di diritti di precedenza)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.";

b) all'articolo 34, comma 2, primo periodo, le parole: "e 24" sono soppresse.»

24.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, al comma 2 eliminare: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo "rapporti a termine" aggiungere: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.

Art. 24-ter

1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato.»

24.0.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, sopprimere le parole: "e 24";

2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo le parole: "rapporti a termine" è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate."».

24.0.11

GELMINI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»

24.0.14

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori

di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli ac-

cordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12

del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.».

Art. 25

25.1000

LA RELATRICE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«I-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla fine del comma 5-bis, le parole "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano

nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.»

25.2

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".»

25.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste nel comma 499, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lett. a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.»

25.0.1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.2

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

*(Restituzione del prelievo forzoso ai
Fondi interprofessionali dei dirigenti)*

1. All'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono aggiunte le seguenti: "e di dirigenti disoccupati".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3.500.000,00 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

Art. 26

26.1

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere l'articolo.

26.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.3

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1 lettera a) capoverso 5-bis, sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),» e al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente» e sopprimere la lettera b).

26.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: "lettere h), i), l), m), n), o), p) e r)," con le seguenti: "lettere h), i), l), m), n), o) e r),".

26.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1 lettera a), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),».

26.5

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «p)»

26.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 2.

26.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

26.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

26.11

FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "1" con il seguente:

"1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore e le rappresentanze sindacali o le organizzazioni sindacali territoriali dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio auto-

matizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300."

26.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera a), capoverso "1", dopo la parola: "monitoraggio" inserire le seguenti: "parzialmente o".

26.101

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente».

26.13

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

26.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I tirocini curriculari di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come disciplinati dal decreto ministeriale n.142 del 1998, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

2-ter. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.

2-quater. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-*bis*, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture.».

26.18

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis.* La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".»

26.21

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 9-*ter*, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma

1-*undecies*, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisisti d'ufficio dall'INPS.".»

26.27

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 24-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole: "ivi compresi quelli già" sono soppresse.»

26.29

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

26.33

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.»

26.36

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»

ORDINE DEL GIORNO

G26.100

PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e del lavoro;

considerato che:

mancono interventi volti ad eliminare le discriminazioni tra lavoratori e che possano consentire, parimenti ad altri dipendenti, la possibilità di partecipare alle attività che coinvolgono a livello istituzionale alcune figure che ricoprono ruoli nell'ambito degli ordini professionali;

in particolare, i componenti degli organi degli ordini delle professioni sanitarie, in tutte le occasioni in cui partecipano ad attività istituzionali offrendo, di fatto, il loro contributo scientifico e professionale, non hanno diritto a permessi non retribuiti, diversamente da quanto già accade in altri ambiti;

considerato, altresì, che:

l'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 individua in modo specifico quali sono gli ordini delle professioni sanitarie e quali sono gli organi di cui sono composti;

impegna il Governo:

a riconoscere la possibilità per i componenti degli organi delle professioni sanitarie di ottenere permessi non retribuiti tutte quelle volte in cui partecipano ad attività istituzionali per conto dell'ordine professionale che rappresentano.

EMENDAMENTI

26.0.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI, CAMUSSO, MUSOLINO, ZAMPA, ZAMBITO, FURLAN, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."

2. Al relativo onere, pari ad euro 1,5 milioni euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.100

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis *(Permessi non retribuiti)*

1. I componenti degli ordini delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.

2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima.»

Art. 27

27.1

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al termine del 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ovvero, se persone con disabilità, i 35 anni di età;

b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») non rilevando ai fini del presente articolo, per i giovani con disabilità, l'ipotesi di inserimento in tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al mondo del lavoro;

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ovvero, per i giovani con disabilità, che abbiano in corso esperienze di tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al lavoro.».

b) *al comma 2, dopo le parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», *inserire le seguenti:* «, con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

27.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) che vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno."

27.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

27.11

GELMINI, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni;

b) *al comma 4, sostituire le parole: "al comma 1" con le seguenti: "ai commi 1 e 4-bis".*

27.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere il comma 5.

27.15

SBROLLINI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

ORDINE DEL GIORNO

G27.100

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

alcune categorie professionali segnalano difficoltà ad applicare quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 in tema di "Incentivi all'occupazione giovanile";

le disposizioni contenute dal citato articolo prevedono a favore delle Aziende che andranno ad assumere - nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023 - giovani per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni previste alle lettere *a), b), c)* del comma 1, un incentivo economico per un periodo di 12 mesi pari al 60 % (in alcuni casi del 20%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;

la domanda per la fruizione dell'incentivo deve essere trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'Inps, che provvede entro 5 giorni a fornire una comunicazione telematica in ordine alla sussistenza dei fondi;

ricevuta questa comunicazione, l'Azienda entro 7 giorni deve assumere il nominativo in questione;

tuttavia ad oggi non risulta ancora attivata dall'Inps la procedura telematica di prenotazione fondi e di fatto le Aziende non possono assumere le persone per le quali avrebbero accesso all'incentivo;

la problematica segnalata rischia di dilatare i tempi di assunzione dei lavoratori ed in casi estremi addirittura di perdita del posto di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a porre rimedio al vuoto applicativo venutosi a creare e volte a prevedere la possibilità di vedere riconosciuto alla Aziende l'incentivo di cui in premessa per tutte le assunzioni effettuate dal 01 giugno 2023 in presenza di tutti i requisiti previsti dal Decreto ma per le quali non si è potuta predisporre la prenotazione fondi per mancanza dell'applicativo telematico.

EMENDAMENTI

27.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Partecipazione dei dipendenti agli utili dell'impresa)

1. Gli utili delle imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

2. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.

3. Il piano depositato ha forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. Essi aderiscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.

4. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese. Gli utili distribuiti sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il titolare del contratto di lavoro opera, con obbligo di rivalsa, una trattenuta pari alla ritenuta di cui al primo periodo a titolo d'imposta.

5. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti.».

27.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

1. Dopo l'articolo 20 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

"Art. 20-bis. (Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ri-congiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto e' determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati entro il 31 dicembre 2023, con provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tute-

la, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali".»

Art. 28

28.100

MATERA

Al comma 1, sostituire le parole: «attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali» con le seguenti: «attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma».

28.1

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la parola: "produttive";*
- b) *sostituire le parole: "di età inferiore a trentacinque anni" con le seguenti: "di età inferiore a quaranta anni";*
- c) *sostituire le parole: "7 milioni di euro" con le seguenti: "14 milioni di euro".*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "pari a 7 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 14 milioni di euro".

28.101

VERSACE, SBROLLINI

Al comma 2, sostituire le parole «1° marzo 2024» con le seguenti «30 settembre 2023».

28.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,» sono aggiunte le seguenti: «convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili».»

28.0.11

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «per causa di lavoro» sono soppresse;
- b) dopo le parole «di servizio» sono soppresse le seguenti: «e di lavoro».
- c) dopo il comma, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.»»

28.0.12

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni)

1. All'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, effettuato nei trentasei mesi successivi dall'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'esonero contributivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.»

28.0.13

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di sostegno al reddito)

1. All'articolo 1, comma 329, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tale opportunità le richieste di prestazione attivate nel corso dell'anno 2022 che, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale prevedevano un termine oltre il 31 dicembre 2022 per le quali non è stato possibile godere dell'intero periodo di 12 mesi come normato per l'anno 2022.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.14

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a sostegno dell'occupazione)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti commi:

"229-bis: Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa di cui al comma 224, entro due mesi dalla data di approvazione del piano, costituiscano una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, tale società gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al periodo precedente, l'impresa deve notificare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società cooperativa di cui al periodo precedente la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al periodo che precede o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa."

"229-ter. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la continuità produttiva, la società Cassa depositi e prestiti Spa, nell'esercizio della funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 299-bis o assumere partecipazioni in esse anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici."

2. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.100 (testo 2)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.330.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.102 (testo 2)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al-

l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28.0.1000

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 535.486,77 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

28.0.101

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 30

30.1 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «anche qualora si trovi in stato di liquidazione» *inserire le seguenti:* «, nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione a seguito di accordi sottoscritti in sede ministeriale alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.»

30.2

DAMANTE, LOREFICE, MAZZELLA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

30.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo un'espressa clausola sociale.»

30.0.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

Art. 32

32.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 2.

32.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

32.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

32.0.2

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

*(Misure per il rafforzamento dei centri per l'impiego
e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro)*

1. Al fine di rafforzare i centri per l'impiego, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione contenente i risultati conseguiti da ciascun centro per l'impiego in termini di assunzioni e di interazione tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'indicazione degli interventi finanziari, organizzativi e di politica attiva del lavoro che si ritengono necessari per favorire e razionalizzare la sua efficacia.

2. Al fine di agevolare l'occupazione, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto per un periodo pari almeno a 12 mesi, a seguito di specifica attività di mediazione, un credito d'imposta pari al 30 per cento dei corrispettivi percepiti dal datore di lavoro.

Art. 33

33.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

33.2

MAZZELLA, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Allo scopo di stabilizzare in via permanente i lavoratori assunti in somministrazione presso lo Stabilimento Militare Spolette Torre Annunziata, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un ulteriore contributo di euro 30 milioni a decorrere dal 2023.»;*

b) *Dopo il comma 2, inserire in fine il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, parti a 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

Art. 34

34.1

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:

«c-bis. Dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le risorse sono revocate in caso di procedure di licenziamento, nei casi di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, o di utilizzo di ammortizzatori sociali."»

34.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 aggiungere la lettera c-bis):

«c-bis) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono revocate qualora fossero in atto procedure di licenziamento (artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modifiche) o utilizzo degli ammortizzatori sociali."»

34.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) tali risorse sono revocate qualora vi fossero procedure di licenziamento ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, o utilizzo degli ammortizzatori sociali.»

ORDINE DEL GIORNO

G34.100

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il Fondo per la patente di giovani conducenti nell'autotrasporto, denominato bonus patenti, istituito dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 è stato esaurito in poche ore;

la carenza di autisti per il settore dell'autotrasporto, sia merci che passeggeri, come evidenziato dall'associazione internazionale IRU (*International Road Transport Union*) che dall'ANAV (*Associazione Nazionale Au-*

totrasporto Viaggiatori), è un fenomeno con importanti ricadute negative comuni sia all'Italia che a diversi Stati europei;

nel nostro Paese su una dotazione organica di circa 90.000 unità per il settore passeggeri, la carenza di conducenti nel 2021 è risultata pari a circa 7.000 unità. Un dato aumentato nel 2022, con il 13% di posizioni di autista non coperte (rispetto all'8% della media UE). Si prevede inoltre che la carenza aumenterà progressivamente, con un effetto moltiplicatore fino a nove volte nel 2026;

negli ultimi vent'anni, secondo dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è registrato un notevolissimo calo di conseguimento di patenti di tipo D (destinate alla guida di autobus superiori ai 9 passeggeri): dalle circa 35.000 del 2001, alle poco più di 4.500 del 2021;

impegna il governo a:

adottare, compatibilmente con le risorse disponibili, politiche attive per il lavoro e di riqualificazione professionale dei lavoratori attualmente disoccupati attraverso un ampliamento, fino a cinquanta anni d'età, della platea di beneficiari italiani della norma stabilita dal comma 5-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

adottare, anche alla luce dei dati sopra riportati, misure urgenti per il lavoro atte a incrementare e riqualificare la figura professionale degli autisti del settore dell'autotrasporto sia merci che passeggeri.

EMENDAMENTI

34.0.100

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 228 del 2021)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies* sono sostituiti dai seguenti:

"3-*septies*. A decorrere dall'anno 2022 le AdSP accantonano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota delle entrate derivanti dai

canoni di concessione di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'art. 13, c. 1, lett. c) della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. al fine del conferimento di tali risorse al fondo di cui al comma 3-*octies* del presente articolo al fine del finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione che applicano il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-*octies*. Le risorse di cui al comma 3-*septies* relative agli anni 2022, 2023 e 2024 sono versate, successivamente all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2024, ad apposito fondo costituito presso il MIT esclusivamente finalizzato al finanziamento e alla gestione delle misure indicate al precedente c. 3-*septies*. Per le annualità successive al 2024 le risorse di cui al c. 3-*septies* sono versate al fondo da ciascuna AdSP successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3-*novies*. Il fondo di cui al precedente c. 3-*octies* è costituito con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'art. 11-*ter* della legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto sono anche determinate composizione e funzioni del comitato di amministrazione, composizione e compiti del collegio dei sindaci del fondo e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al c. 3-*septies* del presente articolo."»

34.0.101

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" aggiungere le parole "e "conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»

34.0.3

TREVISI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera d), è aggiunta, infine, la seguente:

"d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni:

- 1) gruista;
 - 2) addetto a rizzaggio e derizzaggio;
 - 3) polivalente".»
-

34.0.5

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

1. All'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".

b) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti parole "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali".»

Art. 35

35.1

SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 - 2,0 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.2

TREVISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

35.6

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" sono aggiunte le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere il seguente periodo: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

35.9

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»

35.0.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1 aprile 1981, n. 121".»

Art. 36

36.100 (già 36.4)

FREGOLENT, PAITA, SBROLLINI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-bis. Ai diplomati presso un istituto tecnico a indirizzo trasporti e logistica è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 1.000 euro, nei limiti dell'autorizzazione di cui al secondo periodo, a titolo di rimborso delle spese sostenute entro dodici mesi dal conseguimento del diploma per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per l'ottenimento dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv). Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione dello stesso contributo".

1-quater. 1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le spese sostenute dai lavoratori marittimi di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione a corsi e attività di formazione necessari per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati, degli attestati e delle convalide di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo decreto legislativo sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 1.000 euro". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.101

ROJC

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 8-ter. - (*Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni*) - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)?». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-quater.

1-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del

5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

36.0.100

LIRIS, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis

1. All'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1 comma 60-*bis* della legge 4 agosto 2017 n. 124, sia applicato nel passaggio dal mercato tutelato al mercato STG, e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 10 della legge 11/2016 e rispetto a quanto previsto dall'articolo 53-*bis* del CCNL delle Telecomunicazioni in materia di cambio di appalto, per la salvaguardia dell'intero perimetro occupazionale impiegato attualmente nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center* attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione.»

36.0.101

LIRIS, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center*, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 60-*bis*,

della legge 4 agosto 2017 n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato Servizi a Tutele Graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.».

Art. 37

37.1

TURCO, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere l'articolo

37.2

ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO,
ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

37.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Misure per favorire il lavoro stabile e dignitoso)

1. All'articolo 1 della della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.4

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»

37.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.";

d) al comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;"

e) al comma 14, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;"

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.";

g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b)* il luogo di svolgimento della prestazione; *c)* l'oggetto della prestazione; *d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; *e)* il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera *d)* del presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da *a)* ad *e)* è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.";

h) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, e la

retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 344 a 354 sono abrogati.».

37.9

NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

37.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis) e la lettera b-bis).

37.101 (già 37.20)

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere le seguenti:

«a-bis.1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

a-bis.2) al comma 6, sostituire la lettera *b-bis)* con la seguente: «*b-bis)* le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77»;

a-bis.3) al comma 10, sostituire la lettera *c-bis)* con la seguente: «*c-bis)* attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b-bis)*, del presente articolo».»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding»

37.22

NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

ORDINE DEL GIORNO

G37.100

DAMIANI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685-A di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 37 al fine di sostenere i settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale,

impegna il Governo:

in considerazione dei mancati introiti della stagione sciistica invernale 2022/2023, a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere l'utilizzo del FIS (Fondo Integrazione salariale) per i dipendenti delle attività Turistico-Ricettive, Commerciali, di noleggio attrezzature e Gestione impianti di Risalita con sede nei comuni dei comprensori sciistici, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate e senza la preventiva contrattazione sindacale, nonché a prevedere l'erogazione di ulteriori misure di sostegno in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti.

EMENDAMENTI

37.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere la seguente:

«Art. 37-bis

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)

1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza sociale per una durata non superiore a dodici mesi.

2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede al rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

37.0.6

VERINI, CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

1. In considerazione della specificità del lavoro svolto entro il 30 giugno 2023 è avviato il censimento degli operatori cinematografici impiegati nella registrazione delle scene caratterizzate da elevata pericolosità (stuntman) da concludersi entro il 30 settembre 2023.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per coloro che rientreranno nella platea di cui al comma 1 è autorizzata la possibilità di accedere al beneficio del pensionamento anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011.»

Art. 38

38.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito»

38.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: "per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito".

38.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. All'articolo 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Disposizioni in materia di università e ricerca"

ORDINE DEL GIORNO

G38.100

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

il Governo ha comunque scelto di affrontare la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

in particolare, nulla è stato disposto in merito ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati nel settore dell'istruzione;

in particolare continuano ad essere totalmente inevase le istanze dei docenti AFAM: tali istituzioni si inseriscono nel settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), attivano corsi di laurea triennale e magistrale cui si accede con il diploma di scuola secondaria, nonché corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, corrispondentemente a quanto avviene negli atenei universitari;

ai sensi della legge istitutiva, si demandava a una serie di decreti attuativi l'organizzazione della fase transitoria al sistema universitario;

ad oggi i decreti attuativi non sono stati tutti emanati: questo nonostante il fatto che la riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea imponeva all'Italia, quale Stato membro, di far confluire anche le arti nel settore terziario di istruzione;

considerato che gli istituti AFAM forniscono formazione al personale di scuola secondaria, e rivestono un ruolo fondamentale anche in ragione del loro valore storico, culturale, di immagine per il nostro Paese, sarebbe di certo opportuno un completo adeguamento al settore universitario analogamente a quanto è avvenuto negli Stati membri europei oramai da tempo appare improcrastinabile;

la questione dell'inquadramento del personale delle istituzioni AFAM in relazione al personale universitario resta un nodo irrisolto da troppo tempo;

a parità di carico orario, un professore delle istituzioni AFAM, a fine carriera, percepisce circa un terzo dello stipendio di un professore universitario,

impegna il Governo

ad equiparare a tutti gli effetti le retribuzioni dei docenti AFAM a quelle dei professori universitari, garantendo al sistema AFAM e ai suoi professori una maggiore dignità, in linea con quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

38.0.100

ZAFFINI, ZULLO, BERRINO, SATTÀ, RUSSO, LEONARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di personale sanitario)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 3-*quater* (Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al 31 dicembre 2025, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale anche con qualifica dirigenziale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. In ogni caso, le attività professionali di cui al comma 1, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa."».

38.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 297, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva;"

b) all'articolo 1, comma 302, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione."»

38.0.6

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere la seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni per gli investimenti dei fondi pensione nel capitale delle PMI)

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4,

1) al primo periodo, le parole: «Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalla seguente: «Assoprevidenza»;

2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato», sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

b) al comma 5, le parole: «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «di Assoprevidenza».

2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 luglio 2023.»

Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: "e di lavoro", inserire le seguenti: "e della previdenza complementare".

38.0.8

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Fondo per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Mur)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito Fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti non vigilati dal MUR, di cui all'art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato:

a) per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

b) per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

38.0.14

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti "e all'INAIL".»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

38.0.17

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.»

38.0.29

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le parole "per causa di lavoro" e "e di lavoro".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."»

38.0.31

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAZZELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unio-

ne Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

38.0.35

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera b) le parole "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento".».

38.0.39

NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, dopo le parole "al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario," sono inserite le seguenti "tecnico informatico e gli psicologi".»

Art. 39

39.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. A decorrere dal periodo di paga del 1° luglio 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis e i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 44-bis.»;

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

39.2

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2024 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 44-bis.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

39.3

TURCO, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali e di 1 punto percentuale a carico del datore di lavoro, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692

euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.4

SBROLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023» e le parole: «4 punti percentuali» con le seguenti: «7 punti percentuali».

39.6

LOMBARDO, SBROLLINI

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «, anche autonomo,»."

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole "4.064" con le seguenti: "4.079";

b) sostituire le parole "992" con le seguenti: "1.007";

c) sostituire le parole "1.156" con le seguenti: "1.171";

d) sostituire le parole "232" con le seguenti: "247".

39.8

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: "lavoratore," inserire le seguenti: "anche autonomo,".

39.10

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati, al netto degli effetti indotti, in 9.715 milioni di euro per l'anno 2024 e in 12.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti di indebitamento netto, a 11.609 milioni di euro per l'anno 2024 e a 12.104 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41;

b) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023;

c) quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera;

d) quanto a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, si applicano solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 2-bis che recano le occorrenti coperture finanziarie.».

39.11

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è riconosciuto, nella medesima percentuale di cui al comma 1, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».

39.12 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula $E = 6\% \times [(3.153 - r)/461]$, ove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

ORDINE DEL GIORNO

G39.000

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

l'articolo 39 prevede misure finalizzate all'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

considerato che:

il *gender gap* nell'accesso al sistema pensionistico e nel *quantum* di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

nel primo semestre 2021, il *gender gap* pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le *new entry*), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica;

la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a

decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

rilevato che:

con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del *gap* di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come *favor* per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure altre di cui non si ha ancora contezza;

risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo:

a prevedere iniziative mirate a ridurre il *gap* pensionistico, a partire dal ripristino dell'istituto della cosiddetta «opzione donna» nei termini previsti la legge di bilancio 2023.

EMENDAMENTI

39.0.100 (già 39.0.16)

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39.1.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile).

1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le sole donne, l'anzianità contributiva è pari a 38 anni.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

39.0.101 [già 39.0.20 (testo 2)]

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39.1

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 39-bis

39-bis.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

39-bis.0.100 (già 39.0.1)

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.101 (già 39.0.2)

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.102 (già 39.0.3)

PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Detassazione rinnovi contratti collettivi)

1. Per gli anni 2023 e 2024, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2023, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

39-bis.0.103 (già 39.0.4)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è inserito il seguente: "182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39-bis.0.104 (già 39.0.9)

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.»

39-bis.0.105 (già 39.0.11)

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale".»

39-bis.0.106 (già 39.0.12)

MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Contributo pensionamento LSU e LPU)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di incentivare il pensionamento dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le amministrazioni utilizzatrici possono riconoscere, a richiesta, al soggetto interessato un apposito contributo per l'esercizio della possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici come riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2 tra le amministrazioni interessate.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.107 (già 39.0.13)

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole:

«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

39-bis.0.108 (già 39.0.14)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 134 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede me-

dianete corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.109 (già 39.0.15)

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(APE sociale).

1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2025, 375 milioni di euro per l'anno 2026, 397 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.110 (già 39.0.18)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Esclusione della rendita ai superstiti dal reddito rilevante ai fini ISEE)

1. All'articolo 4, comma 2, del al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.111 (già 39.0.19)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Esclusione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati rilevante ai fini ISEE)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;"

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39-bis.0.112 (già 39.0.22)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Contratto applicabile)

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiorna-

mento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

39-bis.0.113

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter.

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 30 giugno 2024 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 12 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

39-bis.0.114

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-ter

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 31 dicembre 2023 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 6 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 40

40.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 40

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, i beni ceduti e i servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria."

40.3

TURCO, CROATTI, PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.816,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,5 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 101,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.4

SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:* «01. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole a "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "600 euro".»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. A decorrere dal 2024, ai dipendenti delle aziende che ne facciano richiesta con figli fino a 21 anni di età può essere erogato un contributo denominato "voucher welfare", pari a 600 euro annui per ciascun figlio, finalizzato al rimborso di prestazioni a supporto della genitorialità. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le procedure per la erogazione ai beneficiari e il rimborso, pari al 70 per cento delle somme erogate, alle aziende che erogano il voucher di cui al periodo precedente.»

40.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a euro 40.000, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 23,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44."

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:*

«determinati in 3.825,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.070,4 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.12

SBROLLINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi."

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

40.13

NATURALE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «citato testo unico delle imposte sui redditi,» inserire le seguenti: «ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 25.000 euro,»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.»

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinnea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.733,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.062,6 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

40.14

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* "Il limite complessivo è di euro 4.500, nel caso in cui uno dei figli sia con disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* "1-bis. Non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 10.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con disabilità o spese rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per l'adozione di soluzioni di accomodamento ragionevole, anche finalizzate all'esercizio del lavoro in modalità agile, inclusi gli adattamenti dell'ambiente di lavoro domiciliare ovvero la fruizione di spazi di coworking messi a disposizione da terzi inclusi enti di terzo settore, o altre soluzioni che possano comunque favorire e sostenere per le persone con disabilità l'effettivo esercizio in modalità inclusive del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, anche ad integrazione degli interventi comunque disposti dai datori di lavoro, che rimangono impregiudicati, a valere sui Fondi regionali per il lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68."

40.16

SBROLLINI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non concorre a raggiungere limite di cui al periodo precedente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità."

40.100

ZAFFINI, ZULLO, BERRINO, SATTÀ, RUSSO, LEONARDI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scaden-

za di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

3-ter. Le disposizioni del comma *3-bis* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

40.23

SBROLLINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis.* All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di concessione di prestiti a tasso variabile si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun mese e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi e in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della sottoscrizione del contratto e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;"».

40.20

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° giugno 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.3

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 600; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito per la sola parte eccedente."»

40.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»»

40.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»»

40.0.6

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, le parole da: «sconto» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.»

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle rate in scadenza a decorrere da tale data.»

40.0.7

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis
(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

a) la parola: "sconto" è sostituita dalla parola: "riferimento";

b) dopo la parola: "vigente", le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

40.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

- la parola "sconto" è sostituita con la parola "riferimento";

- dopo la parola "vigente", sostituire le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

40.0.9

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-septies*), le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro»;

b) dopo la lettera *i-septies*), è inserita la seguente: «*i-septies.1*) le spese, per un importo non superiore a 6.000 euro, sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che hanno almeno un figlio minore di età per il 100 per cento a proprio carico».

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 41

41.0.100

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago" di cui alla lettera a) e le parole "promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio" di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

Art. 42

42.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42

(Istituzione di un Fondo per le attività socio educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di promozione e di potenziamento di attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.».

42.2

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1:*

a) *dopo le parole:* «Al fine di sostenere le famiglie» *inserire le seguenti:* «anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli»;

b) *dopo le parole:* «da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati,» *inserire le seguenti:* «ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;

c) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.»;

2) *al comma 2 sostituire la parola:* «novanta» *con la seguente:* «quarantacinque».

42.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* "Al fine di sostenere le famiglie" *inserire le seguenti:* "anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli";

b) *dopo le parole:* "da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati," *inserire le seguenti:* ", ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,";

c) *dopo le parole:* "e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori" *inserire le seguenti:* ", incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.".

E al comma 2, alinea, sostituire la parola: "novanta" *con la seguente:* "quarantacinque".

42.4

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: "da attuare anche in" aggiungere le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e";*

2) *in fine, aggiungere le seguenti parole: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità.";*

b) *al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."*

42.5

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, MANCA, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: "da attuare anche in" inserire le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e" e in fine aggiungere le seguenti: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità." E al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."

42.100 (già em. 43.0.7)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, NICITA

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 16.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

ORDINE DEL GIORNO

G42.100

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il nostro Paese sta vivendo, da anni, un pericoloso calo di natalità, dovuto anche alla situazione lavorativa per le donne, che soffrono da decenni un minore accesso al lavoro, una minore retribuzione rispetto ai colleghi, e difficoltà legate al rientro post-maternità;

considerato che:

la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 ha colpito, in maniera fortemente prevalente, le lavoratrici, circa 320.000 persone in meno a fronte di sole 130.000 lavoratori maschili;

rilevato che:

l'esperienza di aziende che intraprendono azioni di *welfare* interno mostra come, all'introduzione di politiche aziendali favorevoli alla famiglia, i tassi di natalità dei dipendenti aumentano, così come aumenta la stabilità e la crescita lavorativa delle donne, anche a livello di figure manageriali, riducendo contestualmente l'assenteismo lavorativo e favorendo un positivo equilibrio vita-lavoro; pertanto, in un simile scenario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo Nuove Competenze per la Maternità, al fine di supportare, anche con incentivi o defiscalizzazioni, le aziende private che, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, avviano percorsi di formazione e crescita delle competenze per le lavoratrici madri.

EMENDAMENTI

42.0.3

PAITA, SBROLLINI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, ZAMPA, MAGNI, MUSOLINO, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

42.0.100

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

42.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis

(Istituzione del Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro, o dai datori di lavoro convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi per bambine e bambini fino ai 5 anni nei locali dove sono rese in misura prevalente le prestazioni lavorative, ovvero nel raggio di 1.000 metri dalla stessa.

2. Accede al Fondo il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un terzo dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.»

Art. 43

43.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Alle deliberazioni delle assemblee societarie ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali, quando l'ordine del giorno abbia ad oggetto:

a) le modifiche della titolarità, del controllo compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate;

b) il trasferimento all'estero della sede sociale;

c) la modifica dell'oggetto sociale;

d) lo scioglimento della società;

e) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.».

43.2

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

43.0.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.0.6

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Detassazione e decontribuzione del lavoro straordinario)

1. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.».

43.0.8

GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto infine il seguente periodo: "al fine di garantire un pieno e legittimo diritto alla partecipazione e alla rappresentanza sindacale per il personale di cui al presente comma si tiene conto, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, nonché delle correlate prerogative sindacali sia del dato elettorale sia delle deleghe valide per il calcolo del dato associativo conferite alle Organizzazioni sindacali mediante il versamento mensile della relativa quota".»

Art. 44

44.2

GUIDI, BORGHESE

Sopprimere il comma 2.

44.1000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b-*bis*) è sostituita dalla seguente: "b-*bis*) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento;"

b) dopo la lettera b-*bis*) è aggiunta la seguente: "b-*ter*) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento."».

44.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;"
